

# Comune di Cattolica



# Provincia di Rimini

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 530 DEL 14/06/2024

RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE EX ART. 360 C.P.C. PROPOSTO DA CREDIT AGRICOLE SPA E DA BERENICE SPV SRL AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 2203/2023 NOTIFICATO IN DATA 05/01/2024 (PROT. N. 543) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. FEDERICO CORNIA IN ESECUZIONE DGC NR. 8/2024 - CODICE CIG B200BD4502.

## CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 01

**SERVIZIO**UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE** 

Claudia Rufer

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che, con atto assunto al prot. dell'Ente nr. 543 del 05/01/2024 Credit Agricole s.p.a. e Berenice SPV s.r.l. hanno presentato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione contro il Comune di Cattolica, nonché contro la Regione Emilia Romagna nonché contro i sigg. Omissis, il sig. Omissis e il sig. Omissis, avverso la sentenza n. 2203/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 24.10.2023, notificata in data 08.11.2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Credit Agricole Spa e da Berenice Spv Srl avverso la sentenza del Tribunale di Bologna nr. 20465/2020 – Sez. IV -, emessa e pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 15.09.2020, nella causa iscritta al n. 2209/2014 del Ruolo Generale;

#### VISTI i motivi di fatto:

III "La sentenza appellata va integralmente riformata, essendo palesemente affetta dai vizi di falsa e/o erronea applicazione e/o interpretazione delle disposizioni di legge, anche in relazione al travisamento delle prove documentali e degli atti processuali, nonché a causa di una inesistente e/o apparente motivazione in ordine a taluni motivi di appello. "

## VISTI i motivi di diritto:

"III.1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2201 c.c. e 2362 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c.

III.2 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2362, 2740 e 2729, co. 1, c.c. e art. 115 c.p.c.,nonchè dell'art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3) e 4), c.p.c.

III.3 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2740, 2935 e 2947, comma 1, c.c. e 2949, co. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

III.4 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 163, co. 3 n. 4), c.p.c., dell'art. 115, co. 2, c.p.c. e degli artt. 112 e 132, co. 2 n. 4), c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e n. 4) c.p.c. — nullita' della sentenza per omessa motivazione

III.5 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 30 c.c., degli artt. 11 e 16 delle disposizioni di attuazione al c.c. e degli artt. 111 e 212 r.d. 16.03.1942, n. 267, degli artt. 2697 e 1218 c.c., dell'art. 2043, nonché degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. III.6 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58, co. 3, t.u.b. e dell'art. 12 preleggi, degli artt. 111, 115, co. 1, e 167 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c."

CONSIDERATO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo all'uopo apposito incarico di patrocinio legale;

#### RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del D.lgls 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondi sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: "Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne

l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. l'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco";

### VISTI:

- le richieste di preventivo di spesa inviate a nr. 2 legali in possesso di comprovata esperienza in quanto patrocinatori di cause che il Comune attualmente ha e ha avuto con la controparte, assunte al prot. Ente ai nn. 1374 e 1401/2024 depositate agli atti d'ufficio;
- i preventivi di spesa trasmessi, assunti al prot. dell'Ente ai nn. 1711/2024 e 1723/2024 depositate;

#### RILEVATO inoltre che:

- tra i sopracitati preventivi è risultato economicamente più vantaggioso il preventivo di spesa dell'Avv. Federico Cornia con sede in Bologna già patrocinatore del precedente grado di giudizio, insieme all'avv. Paolo Cornia, conclusosi con esito favorevole per il Comune di Cattolica;
- la Giunta comunale con propria delibera nr. 8 del 18/01/2024 ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel sopracitato giudizio, incaricando del patrocinio il sopracitato avvocato;
- è stato richiesto il seguente codice cig B200BD4502;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota prot. 1723/2024 come integrato con nota prot. 2050/2024 dell' Federico Cornia con sede in Bologna Piazza Santo Stefano che prevede un compenso complessivo di € 20.000,00 oltre Cpa e Iva per un totale lordo omnicomprensivo pari ad € 25.376,00 al quale è da aggiungersi, in caso di esito favorevole, quanto il giudice potrebbe liquidare in eccedenza rispetto all'importo di cui sopra;

CONSIDERATA la consequenzialità del procedimento e la pregressa e proficua collaborazione con gli avvocati Federico e Paolo Cornia, ritenuto l'affidamento all'avvocato Federico Cornia rispondente ai principi di efficienza ed efficacia ed economicità, quindi rispondente al criterio del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. e con le condizioni previste essendo stati applicati i valori medi tariffari per lo scaglione di riferimento;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avvocato Federico Cornia, con sede in Bologna Via Santo Stefano nr. 32;

VISTI ggli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che"...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di conferire all'Avv. Federico Cornia, con sede in Bologna Via Santo Stefano nr. 32, P.I. IT02027350376 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle seguenti condizioni economiche: compenso pari ad € 20.000,00 oltre Iva e Cpa, per un totale di € 25.376,00 anticipo 50% € 12.688,00 inclusa cpa e iva al momento della costituzione in giudizio,
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di imputare la spesa di € 12.688,00al lordo di Cpa ed IVA, sul capitolo 270014 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
- 6) di imputare la spesa di € 12.688,00 lordo di Cpa ed IVA, sul capitolo 270014 del bilancio di previsione 2026 Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
- 7) di attribuire alla presente determina dirigenziale valore contrattuale ex art. 192 Tuel, e di trasmetterne copia all'incaricato che la sottoscriverà per accettazione;
- 8) di individuare per gli atti di adempimento di cui alla presente determina quale responsabile del procedimento il funzionario responsabile servizio Affari legali e contenzioso:

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria

Ufficio Contenzioso Affari Legali

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 14/06/2024

Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)